



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di NAPOLI

Sezione V CIVILE

Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al numero 22370 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015, riservata in decisione all'udienza del 6.11.2019,

TRA

TECNOPUR S.r.l. (P.I.: 06704500633), in persona del l.r.p.t., **EDUARDO RUGGIERO** (C.F.: RGGDRD61T06F839G), **LUISA DI LORENZO** (C.F.: DLRLSU64R46F839H), **LUIGI RUGGIERO** (C.F.: RGGLGU63P03F839V), **ENRICO RUGGIERO** (C.F.: RGGNRC65M01F839I), rappresentati e difesi dall'Avv.to Angelo D'Orlando, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Napoli alla via L. Caldieri n. 127;

-ATTRICE-

CONTRO

BANCA NAZIONALE del LAVORO S.p.A. (P.I.: 09339391006) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Girolamo Sarnelli, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via Cesario Console n. 3;

-CONVENUTA-

Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 e 617 c.p.c.

Conclusioni: all'udienza del 6 novembre 2019 le parti hanno concluso come da verbale in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi e chiedendo l'assegnazione della causa in decisione con i termini di legge



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione a precetto ritualmente notificato, Tecnopur S.r.l., Eduardo Ruggiero, Luisa Di Lorenzo, nella qualità di fideiubenti e datori di ipoteca, nonché Luigi Ruggiero e Enrico Ruggiero, nella qualità di fideiubenti, hanno spiegato opposizione al precetto notificato loro in data 25.08.2015 ad istanza di Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. sulla scorta del contratto di finanziamento per Notaio Mililotti del 28.09.2009, chiedendo l'accoglimento delle seguenti articolate conclusioni, come precisate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.: "A) *In via preliminare si reitera l'istanza di sospensione dell'esecuzione dal momento che il credito dell'opposta non è tale, è di natura usuraria ed incerto nella sua scaturigine; B) sempre in via preliminare accogliere l'eccezione di nullità del precetto de quo stante il mancato rispetto della previsione normativa di cui all'art. 480, co. II[^], cpc C)nel merito, previa espletamento della richiesta CTU contabile, a) Accertare e dichiarare la nullità delle clausole del predetto contratto relative alla determinazione del tasso di interesse siccome prevedente la corresponsione, ovvero la promessa di pagamento di interessi usurari rispetto al Tasso soglia di usura vigente al momento della stipula e, per l'effetto, dichiarare, ex art. 1815 c.c, che in relazione al contratto di finanziamento per cui è causa (stipulato il 28/07/2009 Rep. n. 33424 Rac. n. 10978) non sono dovuti interessi; b) per l'effetto, condannare la Banca alla restituzione in favore degli istanti delle somme da questa pagata a titolo di interessi in forza del mutuo impugnato di cui sopra, in quella misura che sarà determinata in corso di causa, maggiorata di interessi e rivalutazione come per legge ovvero, in subordine, rideterminare all'attualità l'esatto dare avere tra le parti, imputando i pagamenti effettuati dagli istanti, tempo per tempo, a pagamento del capitale prestato per il contratto di mutuo; In ogni caso ed all'esito di quanto sopra, dichiarare la dovuta restituzione del solo residuo capitale prestato e, quindi, le rate a scadere composte dal solo capitale: In via subordinata: c) Dichiararsi nulla la clausola determinativa degli interessi perché posta in violazione degli artt. 1346 - 1418 - 1419 c.c. nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. o per violazione dell'art. 1322 e/o per violazione dell'art. 9 comma 3 Legge 192/1998, individuando nel tasso di cui all'art. 117, comma 7, TUB quello dovuto ed applicabile sia sulle rate scadute che su quelle a scadere; d) per l'effetto, condannare la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. alla restituzione in favore degli attori della somma da essa incassata e non dovuta e corrisposta a seguito della capitalizzazione composta per rate di ammortamento, nella misura di € 47.651,98 (secondo quanto emerso dalla perizia, pari alla differenza fra interessi pagati calcolati secondo le condizioni del contratto e quelli calcolati al tasso di cui all'art. 117, comma 7, TUB), o nella maggiore o minore somma sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi commerciali e rivalutazione, nonché rimodulare un nuovo piano di ammortamento al tasso ex art. 117, comma 7, TUB, con quote capitali costanti ab origine (scadute e scadenti); e) In ogni caso, condannare la convenuta al risarcimento in favore degli istanti dei danni non patrimoniali subiti a seguito e per l'effetto dell'applicazione dei tassi usurari che hanno*



comportato una minore disponibilità di mezzi finanziari, sottraendo gli stessi alle esigenze aziendali, personali e familiari, nella misura che sarà ritenuta equa dal Giudicante secondo il proprio prudente apprezzamento; Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA con attribuzione”.

A fondamento della domanda, la parte attrice ha addotto vizi di natura formale dell'atto di precetto, nonché afferenti al merito della pretesa, deducendo il difetto di certezza del credito per via della applicazione di interessi usurari al rapporto, anche alla luce della comprensione nel T.E.G. del tasso di mora, l'inesistenza originaria del titolo esecutivo, la violazione dell'art. 117 T.U.B.

Con comparsa si è costituita Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. chiedendo in via preliminare il rigetto della istanza inibitoria formulata dalla controparte e, nel merito, di rigettare l'opposizione.

Implicitamente negata l'istanza di sospensione, disposta c.t.u., il giudizio è stato riservato in decisione con concessione dei termini di legge, stante la conforme richiesta delle parti.

MOTIVAZIONE

L'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento nei soli limiti di seguito esposti.

Giova premettere che a mezzo della domanda sono state spiegate plurime contestazioni alla esecuzione minacciata con l'atto di precetto notificato il 25.08.2015 ad istanza della convenuta Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. per l'importo di € 967.356,21 a titolo di rate scadute ed insolute, capitale residuo, interessi e spese del contratto di finanziamento stipulato il 28 luglio 2009 per Notar Dott. Sergio Mililotti (Rep. n. 33424, Racc. n.10978), registrato a Napoli il 28 luglio 2009.

Segnatamente, la parte opponente ha addotto vizi di forma della intimazione di pagamento, nonché di sostanza del diritto di credito azionato.

Quanto al primo profilo, la parte ha eccepito la nullità della intimazione per violazione del disposto di cui all'art. 480 comma 2 c.p.c., ovvero per difetto dell'avvertimento al debitore indicato dalla norma.

L'eccezione, pure ammissibile sotto il profilo della tempestività del rilievo ex art. 617 c.p.c., è infondata, atteso che nella specie, la versione *ratione temporis* dell'art. 480 c.p.c. applicabile all'atto rilasciato per la notifica il 31.07.2015, non prevede l'indicazione dell'avvertimento che l'opponente ha reputato omissivo. Ad ogni buon



conto, l'omissione dell'avvertimento in disamina non è previsto a pena di nullità dell'atto, diversamente dagli altri elementi indicati al comma 2 dell'art. cit.

Venendo, quindi, alle doglianze afferenti alla sussistenza del diritto di credito, così come posto a fondamento della intimazione di pagamento opposta, la parte ha censurato la pretesa sotto plurimi profili, per lo più riconducibili al difetto di certezza dell'importo per cui è stata minacciata l'esecuzione, partendo dalla applicazione di interessi usurari al rapporto sin dall'origine e dalla necessaria inclusione degli interessi di mora nel computo del T.E.G. per giungere a sostenere il difetto di un valido titolo esecutivo a fondamento del precetto, nonché la violazione dell'art. 117 T.U.B.

Prima di procedere alla disamina dei motivi di opposizione, giova prendere posizione sul riparto dell'onere della prova circa la *res controversa*, sia alla luce della diversa interpretazione formulata in proposito dalle parti, sia - *a fortiori* - per le evidenti ripercussioni sulle diverse questioni giuridiche sottese alla domanda e, nello specifico, sui motivi di opposizione formulati.

Al riguardo, va certamente condivisa la premessa fatta propria dalla parte opponente circa la natura di giudizio di accertamento negativo del credito che ci interessa; tuttavia, non può che dissentirsi dalle conclusioni cui la stessa parte giunge, ovvero di porre a carico della controparte l'onere della prova del credito intimato.

La giurisprudenza assolutamente prevalente, alla quale si intende aderire per la condivisione delle argomentazioni, giunge ad affermare che *"Il giudizio di opposizione a precetto ha natura e struttura di azione di accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo: in tale giudizio spetta alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del credito"* (Cass. civ., sez. III, 7 marzo 2017, n. 5635).

Sulla scorta di tale canone ermeneutico si procede alla disamina dei motivi "sostanziali" di opposizione.

Secondo la prospettazione difensiva fornita, il rapporto di finanziamento sul quale è fondata la pretesa opposta sarebbe usurario all'origine, tenuto conto del novero dell'interesse di mora nel T.E.G.

La tesi non merita condivisione.

Pur non trascurando il vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale in proposito, né ignorando che la questione di cui si discute, per il rilievo assunto, ha costituito motivo di rimessione alle Sezioni Unite della Suprema Corte che non si sono ancora



pronunciate, deve darsi continuità al prevalente orientamento che ritiene che il tasso di mora non possa essere incluso nel T.E.G. in quanto non dovuto dal momento dell'erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente, ovvero allorquando il rapporto versi in fase patologica.

Anche da ultimo, la Cassazione, nel valutare l'effettività o meno del c.d. "cumulo" degli interessi corrispettivi e moratori ai fini dell'usura, ha affermato che vi sarebbe una "netta diversità di causa e di funzione", tenuto conto che *"l'interesse corrispettivo costituisce la remunerazione concordata per il godimento diretto di una somma di denaro", laddove "l'interesse di mora, secondo quanto previsto dall'art. 1224 c.c., rappresenta invece il danno conseguente l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria"* (sentenza 17 ottobre 2019, n. 26286).

Come è noto, il T.E.G. è un indicatore del costo complessivo del finanziamento nel caso concreto; ai fini della verifica del rispetto delle soglie di usura, il T.E.G. si pone a confronto con il T.E.G.M., stabilito ogni 3 mesi rilevando i tassi praticati sul mercato, contraddistinti per tipo di operazione e per classi di importo e che determina, per l'appunto, le soglie di usura.

L'esclusione dell'interesse moratorio dal T.E.G. appare legata alla diversa funzione svolta, non corrispettiva, ma risarcitoria: non rappresenta, quindi, la remunerazione del credito, ma una forma di risarcimento del danno da ritardo. Sono, cioè, dovuti solo in caso di inadempimento e rappresentano un costo eventuale del credito, come tale non annoverabile nell'indicatore di costo.

In altre parole, non è possibile effettuare la sommatoria di due tassi di interesse - quello corrispettivo e quello moratorio - che sono disomogenei per caratteristiche e funzioni: si tratta di tassi dovuti in via alternativa tra loro in quanto gli interessi corrispettivi sono calcolati sul capitale a scadere, mentre gli interessi moratori sostituiscono il corrispettivo e sono calcolati sul solo debito scaduto, al verificarsi del presupposto della loro applicazione (v. in tal senso, implicitamente, Cass. Civ., sentenza n. 27442/18).

Questo giudicante intende dar seguito a tale canone ermeneutico, condividendone le argomentazioni e reputando queste conformi a legge ed ai principi regolatori della materia.

Deve ritenersi, infatti, che nel calcolo dell'usurarietà degli interessi di un contratto di mutuo bancario, non è corretto procedere alla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori in quanto, per la struttura stessa del contratto, non possono essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale: il tasso di mora



sostituisce in toto quello corrispettivo, nel momento in cui matura, in capo al mutuatario, l'obbligazione restitutoria; esso si applica, dunque, solo dopo il suddetto momento, mentre prima trova applicazione quello nominale. Interessi moratori e corrispettivi vanno confrontati con il parametro di usurarietà separatamente gli uni dagli altri, e non possono essere sommati tra loro al fine di raffrontare con il T.E.G.M. tale somma.

Difatti, la verifica della conformità alla legge n. 108/96 investe anche gli interessi moratori (in questi termini, Cass. Civ., sentenza n. 5324/03; Cass. Civ.; sentenza n. 5598/17; da ultimo, Cass. Civ., sentenza n. 27442/18), ma considerati in via esclusiva, non già come risultante della somma con gli interessi corrispettivi.

Del resto, le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura emanate dalla Banca d'Italia escludono dal calcolo del tasso, tra l'altro, gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo.

Al riguardo, appare degna di nota la tesi dottrinale, fatta propria da una consolidata giurisprudenza (da ultimo, Tribunale Torino, sez. I, 13/06/2018, n. 3001), che rinviene negli interessi moratori la natura giuridica delle clausole penali, ovvero di tecnica di determinazione forfettaria del danno da inadempimento volta a compensare il creditore del danno emergente subito per il ritardo nel pagamento e idonea a soddisfare finalità sanzionatorie del debitore in ragione del saggio convenuto, e, anche sotto tale profilo, giunge ad affermare che l'usuraietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla loro sommatoria.

Né potrebbe pervenirsi a diversa soluzione proposta dalla parte attrice alla luce dell'art. 1 del D.L. n. 394/2000, dal momento che l'inciso ivi contenuto "*a qualunque titolo*" si riferisce a tutti gli oneri che siano pur sempre in rapporto di corrispettività con la dazione di denaro o di altra utilità, non invece agli interessi moratori.

Le ragioni che precedono inducono, in definitiva, a ritenere il tasso di mora escluso dal calcolo del T.E.G.

Altra voce esclusa dall'indicatore è la commissione per chiusura anticipata del rapporto.

Anche al riguardo non si trascura la sussistenza di contrapposti orientamenti; ciononostante, si ritiene di far propria la determinazione che precede, tenuto conto che detta voce corrisponde a un diritto potestativo, esercitato a discrezione del mutuatario, che prescinde dall'inadempimento.



In altre parole, la commissione non costituisce un interesse, né una penale, per cui non rientra tra i costi collegati alla concessione del credito, ma ha natura di multa penitenziale, ovvero di remunerazione che il mutuatario si impegna a riconoscere in favore del mutuante per l'esercizio del potere di recesso.

L'accertamento della censurata natura usuraria del rapporto e, al contempo, la rideterminazione dell'esatto ammontare della pretesa, ha indotto a demandare al C.T.U. ogni più opportuna indagine in proposito.

Orbene, l'ausiliario nominato, con valutazione immune da vizi, ha accertato che, se il tasso corrispettivo pattuito al momento della stipula del rapporto non era usurario, stessa cosa non può dirsi per l'interesse moratorio.

In particolare, dalla documentazione in atti emerge la pattuizione di un tasso di mora del 5,085%, saggio pari alla soglia di usura all'epoca vigente per il rapporto sottoscritto.

Tuttavia, sempre nel contratto, le parti convennero che la liquidazione degli interessi di mora sarebbe stata fatta in ragione degli effettivi giorni di ritardato pagamento, ma applicando la formula per il calcolo degli interessi che contempla il divisore 360, *"Pertanto, il tasso di mora effettivo convenuto dalle parti all'epoca della sottoscrizione del rapporto risulta pari al 5,155%, saggio superiore al "tasso soglia" di periodo (5,085%). $5,155\% = 5,085\% * 365 / 360$ "* (cfr. pag. 18 dell'elaborato).

Ne consegue che è risultato acclarato il superamento, al momento della stipula del rapporto, del tasso soglia con riferimento all'interesse di mora.

Le conclusioni cui è giunto l'ausiliario, in quanto logiche, ben motivate, aderenti al quesito conferito, meritano piena condivisione.

Del resto, appaiono coerenti e logiche anche le risposte che il C.T.U. ha fornito alle osservazioni formulate dalle parti.

Accertato, quindi, il superamento del tasso soglia del solo interesse di mora, occorre individuare le conseguenze.

In proposito, non può condividersi l'assunto di parte attrice circa la conversione del rapporto da oneroso a gratuito in base al disposto di cui all'art. 1815 comma 2 c.p.c.

Da ultimo, pur in un panorama giurisprudenziale caratterizzato da contrapposte tesi anche *in parte qua*, la Suprema Corte è giunta a ritenere che *"l'applicazione dell'articolo 1815, comma secondo, cod. civ. agli interessi moratori usurari non sembra sostenibile, atteso che la norma si riferisce solo agli interessi corrispettivi, e considerato che la causa degli uni e*



degli altri è pur sempre diversa: il che rende ragionevole, in presenza di interessi convenzionali moratori usurari, di fronte alla nullità della clausola, attribuire secondo le norme generali al danneggiato gli interessi al tasso legale” (Cassazione Civile, sentenza n. 27442 del 30 ottobre 2018).

Al contempo, l'usurarietà del tasso di mora non può indurre a ritenere il contratto di finanziamento inidoneo a sorreggere l'esecuzione in quanto privo della natura di titolo esecutivo, come pare sostenere l'attrice. Né, tantomeno, per l'ipotesi di specie è applicabile la previsione di cui all'art. 117 comma 7 T.U.B.

Sulla scorta dei principi che precedono, nonché del riparto dell'onere della prova come sopra delineato, va ricostruito l'esatto ammontare della pretesa dovuta.

Orbene, la parte opponente, pur onerata di provare in che misura abbia estinto parzialmente il debito, non ha fornito alcun contributo in proposito: non è stato documentato alcun pagamento in grado di corroborare la richiesta pure formulata di rideterminazione dell'esatto dare tra le parti.

Né appaiono condivisibili i criteri di calcolo tenuti in conto del C.T.U. in quanto fondati su mere presunzioni, prive di adeguato riscontro probatorio, che sono giunte ad aggirare l'onere della prova posto a carico della attrice.

Per queste ragioni, non può darsi seguito all'accertamento fornito al riguardo dall'ausiliario proprio perché non supportato sull'unica documentazione idonea a provare l'estinzione parziale della obbligazione, ovvero le quietanze di pagamento delle rate di restituzione del finanziamento.

In difetto di siffatta prova, non può che ritenersi fondata la richiesta di pagamento indicata in precetto, la quale va epurata esclusivamente dell'importo rivendicato a titolo di interessi di mora, stante l'usurarietà originaria della corrispondente pattuizione.

Ne consegue che l'importo complessivamente dovuto dalla mutuataria in esecuzione del rapporto di mutuo oggetto di lite è pari a € 946.334,21 (€ 967.356,21 - € 24.021,51 = € 946.334,70).

In questi esclusivi limiti deve trovare riconoscimento la domanda attorea.

Nelle sole conclusioni dell'atto introduttivo, la parte ha formulato altresì la domanda di condanna della controparte al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per effetto dell'applicazione dei tassi usurari.



La domanda è infondata; anzi, a ben vedere, prima ancora che manchevole di prova, la pretesa risulta carente in punto di allegazione.

Invero, l'attrice si è limitata a rivendicare la pretesa in disamina nelle sole conclusioni dell'atto, senza supportare la domanda da alcuna esposizione in fatto ed elemento di diritto.

Al contempo, non solo non ha provato la sussistenza del diritto, pur incombando su di essa il corrispondente onere, ma non ha neppure chiesto di fornire prova dello stesso.

Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria.

Le spese di lite, alla luce dell'accoglimento solo parziale domanda e, specificamente, per una parte limitata sotto il profilo sia dei plurimi profili di censura formulati, sia dell'entità economica per la quale ha trovato riconoscimento, sono integralmente compensate tra le parti; del resto, a fondare l'integrale compensazione delle spese di lite soccorre anche il noto ed evidente contrasto giurisprudenziale, di cui pure si è dato conto, in ordine a tutte le questioni esaminate. Per le medesime ragioni, sono poste a carico della parti in eguale misura le spese di c.t.u., già liquidate con separato provvedimento.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Tecnopur S.r.l., Eduardo Ruggiero, Luisa Di Lorenzo, Luigi Ruggiero e Enrico Ruggiero nei confronti di Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., iscritta al n. 22370/15 R.G., così provvede:

1. accoglie l'opposizione nei limiti di cui alla parte motiva;
2. dichiara parte attrice tenuta al pagamento in favore della convenuta di € 946.334,21 sulla scorta del contratto di finanziamento stipulato il 28 luglio 2009;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4. pone definitivamente a carico delle parti in egual misura le spese di c.t.u. liquidate con decreto del 25.09.2017.

Così deciso in Napoli il 3 febbraio 2020

Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli

